

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A.

IN

BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.

redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter del Codice Civile

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.P.A. IN BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (di seguito, “**BCP**” o la “**Società Incorporante**”) e il Consiglio di Amministrazione di Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. (di seguito, “**BRS**”, o la “**Società Incorporanda**” e, unitamente alla Società Incorporante, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) hanno predisposto e approvato il presente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-*ter* del Codice Civile (di seguito, il “**Progetto di Fusione**”) in relazione all’operazione di fusione per incorporazione di BRS in BCP (di seguito, la “**Fusione**” o l’ “**Operazione**”) che verrà sottoposta all’approvazione, in sede straordinaria, dalle Assemblee degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione.

Premesse

La Fusione si inserisce nel più ampio contesto del percorso evolutivo già avviato da BCP la quale, tenuto conto del proprio posizionamento nella Regione di riferimento, ritiene che l’Operazione possa essere un’opportunità da cogliere, per la crescita anche per linee esterne, che consentirebbe di consolidare la propria quota di mercato, ampliando la propria base clienti su un territorio particolarmente interessante dal punto di vista economico, rispondendo così ai nuovi bisogni della clientela *retail* e *corporate*.

Nello specifico, l’Operazione è finalizzata ad una potenziale valorizzazione degli *assets*, tangibili e intangibili, e delle competenze specialistiche delle risorse di BRS, che potrebbero garantire un forte sviluppo dei centri di competenza all’interno di BCP, nonché migliorare e rendere ancora più efficace la sua azione commerciale e il suo presidio sull’intera Regione Campania.

Attraverso l’Operazione, si ritiene, pertanto, che BCP quale società risultante dalla Fusione potrà beneficiare di:

- un incremento dei ricavi derivanti dalla crescita delle masse e del numero dei clienti e dall’ampliamento delle possibilità di *cross selling*, perseguendo un progetto industriale sempre più ispirato a logiche di specializzazione, basate sui diversi bisogni dei rispettivi segmenti di clientela e sulla valorizzazione di competenze specialistiche, attraverso una più spiccata attività di consulenza, specie per il segmento Imprese;
- un programma di razionalizzazione dei costi, per rendere sostenibile il percorso di aggregazione, partendo dalla riduzione dei costi di struttura, per il riequilibrio economico basato su economie di scale, verificando quindi il livello di sovrapposizioni delle filiali, attuando logiche di centralizzazione dei costi di approvvigionamento e interventi di abbattimento di componenti di spesa razionalizzabile;

- riduzione dei rischi complessivi principalmente rappresentati dal rischio di concentrazione, nonché esposizioni verso clientela classificate come *non performing*;
- possibili vantaggi fiscali legati alla recente evoluzione normativa, in particolare in materia di aggregazione tra imprese di cui alla legge di bilancio 2021 e successivamente prorogata con legge di bilancio 2022.

In questo contesto, BCP intende dare avvio ad un processo di valorizzazione ed integrazione delle rispettive competenze all'interno del proprio Gruppo, in un'ottica di continuità rispetto al *business* di BRS.

Per maggiori informazioni in merito alle ragioni che sono alla base, sotto il profilo giuridico ed economico, della Fusione e del relativo Rapporto di Cambio (come *infra* definito) è possibile fare riferimento alla relazione degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile, che sarà depositata in copia presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione, nel rispetto dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, almeno 30 (trenta) giorni prima delle Assemblee chiamate a pronunciarsi sulla Fusione.

Da ultimo, giova evidenziare che, stante la natura delle Società Partecipanti alla Fusione, trova applicazione la procedura autorizzativa innanzi alla Banca d'Italia disposta dall'art. 57 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), e nel dettaglio declinata al Titolo III, Capitolo 4, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata, riguardante le operazioni di fusione che interessano banche.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1. Società Incorporante

La Società Incorporante è costituita ed esiste nella forma di società cooperativa per azioni ai sensi della legge italiana con la denominazione di "Banca di Credito Popolare S.C.p.A."

La sede legale della Società Incorporante è sita in Corso Vittorio Emanuele 92/100, Torre del Greco e la stessa è iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli REA N. 263669, codice fiscale 00423310630 e partita IVA 01241921210.

La Società Incorporante è una Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 4708/40 e presso l'Albo dei Gruppo Bancari tenuto dalla medesima Banca d'Italia al n. 5142.5 e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

La Società Incorporante è Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, formato nel 2002, a seguito della costituzione della Società Immobiliare Vallelonga S.r.l. unipersonale.

BCP ha un capitale sociale pari ad Euro 20.038.700,04, interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 7.766.938 azioni ordinarie azioni aventi valore nominale pari ad Euro 2,58 ciascuna.

1.2. Società Incorporanda

La Società Incorporanda è costituita ed esiste nella forma di società per azioni ai sensi della legge italiana con la denominazione di “Banca Regionale di Sviluppo S.p.A.”.

La sede legale della Società Incorporanda è sita in Piazza Municipio 84, Napoli e la stessa è iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 07634270636.

La Società Incorporanda è una Banca iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia con il n. 5471 e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

BRS ha un capitale sociale pari ad Euro 21.874.339,66, interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 342.042 azioni prive di valore nominale.

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Società Incorporante manterrà lo statuto sociale attualmente in vigore, senza necessità di effettuare modifiche statutarie

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, l’estinzione della Società Incorporanda.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Come base di calcolo, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, si fa riferimento ai dati economico patrimoniali e finanziari della Società Incorporante e della Società Incorporanda riferiti all’esercizio al 31 dicembre 2021, che sono stati utilizzati quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell’art. 2501-*quater*, comma 2, del Codice Civile. In particolare, si fa riferimento: (i) quanto alla Società Incorporante, al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato dall’Assemblea dei soci di BCP in data 30 aprile 2022; (ii) quanto alla Società Incorporanda, alla situazione patrimoniale approvata in data 29 giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione di BRS le cui risultanze corrispondono a quelle del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, approvato entro il 30 giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione di BRS, fermo restando che esso dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci di BRS entro il 15 agosto 2022.

Nel contesto della Fusione è stato determinato il seguente rapporto di cambio (di seguito, il “**Rapporto di Cambio**”):

n. 1 azione di BCP ogni n. 30 azioni di BRS

determinato anche tenuto conto dell’obbligo di contenere il conguaglio in denaro entro la soglia massima del 10% (dieci per cento) (*ex art.2501 ter* del Codice Civile) del valore nominale delle azioni assegnate.

Una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, la relazione degli organi amministrativi dell’Incorporanda e dell’Incorporante, redatta ai sensi dell’art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, che illustra e giustifica – sotto il profilo giuridico ed economico – il presente Progetto di Fusione ed il Rapporto di Cambio, insieme alla relazione dell’esperto comune, nominato ai sensi dell’art. 2501-*sexies*, quarto comma, del Codice Civile dal Tribunale di Napoli, avente ad oggetto la congruità del Rapporto di Cambio,

saranno depositati in copia presso le sedi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione almeno 30 (trenta) giorni prima delle Assemblee chiamate a pronunciarsi sulla Fusione, insieme alla restante documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* del Codice Civile. Si rimanda, pertanto, ai predetti documenti per maggiori dettagli in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

A seguito dell'esecuzione della Fusione, la Società Incorporante procederà all'emissione di nuove azioni ordinarie nel contesto di un'operazione di aumento di capitale sociale a ciò destinata, che verranno assegnate ai soci della Società Incorporanda sulla base del Rapporto di Cambio e/o procederà all'assegnazione ai soci della Società Incorporanda di azioni proprie già in portafoglio fino ad un massimo di complessive n. 11.402 azioni.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse agli azionisti della Società Incorporanda ricevere un numero non intero di azioni della Società Incorporante, questa ultima procederà alla liquidazione dei resti ad un controvalore calcolato sulla base delle metodologie valutative utilizzate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

In virtù di quanto previsto dall'art. 2504-*ter* del Codice Civile a BCP non verranno assegnate azioni proprie in concambio delle azioni BRS detenute da BCP.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni della Società Incorporante, che verranno assegnate ai soci della Società Incorporanda in cambio delle azioni di BRS, avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori i diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di Statuto Sociale, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, quindi, alla data di efficacia della Fusione.

6. EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A norma dell'art. 2504-*bis*, secondo comma, del Codice Civile, la Fusione avrà efficacia contestuale alla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, secondo comma, del Codice Civile, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di Fusione.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DELLE AZIONI

Con riferimento alle Società Partecipanti alla Fusione non esistono categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni, per i quali sia previsto un trattamento particolare.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

La Fusione non contempla il riconoscimento di vantaggi particolari a beneficio degli Amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

9. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA FUSIONE

La stipula dell'Atto di Fusione è sospensivamente condizionata (di seguito, le “**Condizioni Sospensive**”):

- (i) entro il 30 settembre 2022, BRS dia adeguata evidenza della definitiva estinzione di tutti i contenziosi di cui ai seguenti R.G. 32383/2019, 20257/2020 e 24103/2020, alla luce dell'accordo transattivo stipulato tra Fallimento SMIC e BRS;
- (ii) al rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca d'Italia in relazione alla Fusione ai sensi dell'articolo 57 del TUB e del Titolo III, Capitolo 4, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata e integrata;
- (iii) al positivo decorso del termine di 15 (quindici) giorni di cui al combinato disposto dell'art. 2503 del Codice Civile e 57, terzo comma, del TUB, senza alcuna opposizione da parte dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione; ovvero
- (iv) in caso di opposizione alla Fusione, al verificarsi del precedente tra il raggiungimento di un accordo da parte di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione con il creditore opponente, ovvero la decisione del Tribunale competente che disponga che la Fusione abbia luogo nonostante l'opposizione alla Fusione;
- (v) all'effettuazione da parte di BRS, entro il 30 novembre 2022, di attività di *derisking* idonee a garantire un NPE *ratio lordo* (crediti deteriorati lordi su crediti totali verso la clientela) non superiore al 5% (cinque per cento) e le anzidette cessioni avvengano in linea con le condizioni di mercato, fermo restando la preventiva informativa a BCP per le opportune valutazioni;
- (vi) all'avvenuto recapito alle controparti dei contratti, commerciali o di altra natura, contenenti clausole relative al *change of control* di apposite comunicazioni volte a dare atto del previsto cambio di controllo, anticipando con l'occasione, per quanto concerne l'*outsourcer* IT, l'intenzione di recesso e la conseguente migrazione da realizzarsi per effetto della Fusione;
- (vii) l'Accordo di Fusione tra BCP e BRS sia stato sottoscritto entro il 30 giugno 2022 e BCP e BRS abbiano correttamente adempiuto agli obblighi in esso contenuti.

Sono fatte salve le variazioni e/o le integrazioni al presente Progetto di Fusione e all'Allegato Statuto Sociale della Società Incorporante eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ovvero, in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, rispetto alle quali il Consiglio di Amministrazione conferisce delega al Presidente Mauro Ascione, a condizione che si tratti di correzioni di errori materiali e modifiche non sostanziali.

Torre del Greco, 30 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mauro Ascione

